

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

STRUTTURA PROPONENTE UOSD ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA LEGALE	
<p>Oggetto: TRIBUNALE CIVILE DI ROMA: RICORSO N. 3314/23 R.G. PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ART. 696 BIS C.P.C. E ART. 8, L. 8.3.17 N. 24 PROMOSSO DA UN PAZIENTE C/AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI – ADDOLORATA NOTIFICATO, VIA PEC, IL 7.2.23. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO. AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE ALL’AVV. ISABELLA AQUINO. COMPENSO PRESUNTO COMPLESSIVO DI € 2.058,02 SPESE GENERALI E C.A.P. INCLUSI. I.V.A. ESENTE. (RIF. NS. FASC. N. 7008).</p>	
Proposta di delibera: 521/23 del: 08/03/2023	
L’Estensore: CASALE LARA	Data 08/03/2023
Il Responsabile del Procedimento: CASALE LARA	Data
Il Dirigente della U.O.:	
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che: Il presente atto, così come indicato nel dispositivo a cura della struttura proponente, non comporta Costi/Ricavi imputabili al Bilancio dell’esercizio.	
Il Direttore Amministrativo	
Il Direttore Sanitario	
Il Direttore Generale:	

II DIRIGENTE RESPONSABILE AD INTERIM DELLA U.O.S.D. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE

- VISTI** gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la “Capacità processuale” ed il “Patrocinio” delle parti nei giudizi;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l’art. 17 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 concernente il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- PREMESSO** che:
- in data 23.9.21 l’Azienda riceveva formale richiesta risarcitoria da parte del legale di un paziente in relazione ai danni, non quantificati, da quest’ultimo subiti in conseguenza dell’intervento chirurgico eseguito in data 21.1.19 presso questo nosocomio;
 - il 12.10.21 la U.o.s.d. provvedeva all’apertura del sinistro e, contestualmente, richiedeva al legale dell’istante documentazione integrativa e, nello specifico, copia di una perizia medico-legale attestante i fatti denunciati con indicazione del *quantum* risarcitorio reclamato;
 - successivamente, in data 13.9.22, l’Azienda riceveva formale istanza di avvio del procedimento di mediazione in relazione ai medesimi fatti;
 - la predetta istanza veniva debitamente trasmessa agli esercenti la professione sanitaria “interessati” in ossequio all’art. 13 della L. 8.3.17 n. 24 e s.m.i. ;
 - il Comitato Valutazione Sinistri (di seguito, per brevità, CVS) trattava il caso nel corso della seduta del 7.10.22 al fine di valutare l’eventuale partecipazione dell’Azienda alla procedura conciliativa e, all’esito di un approfondito esame della vicenda, valutava di non aderire alla mediazione non ravvisando profili di censura nell’operato dei sanitari coinvolti nel percorso di diagnosi e cura del paziente;

- CONSIDERATO** che:
- in data 7.2.23, in relazione ai medesimi fatti, l’Azienda ha ricevuto Ricorso n. 3314/23 R.G. ex art. 696 bis c.p.c. e art. 8 L. 8.3.17, n. 24 innanzi al tribunale civile di Roma per l’accertamento, previa espletamento della C.T.U., della responsabilità della convenuta Azienda in relazione ai danni, non quantificati, subiti in conseguenza dell’intervento del 21.1.19;
 - il ricorso è stato debitamente trasmesso agli esercenti la professione sanitaria “interessati” in ossequio all’art. 13 della L. 8.3.17 n. 24 e s.m.i.;
- TENUTO CONTO** che il CVS ha esaminato nuovamente il caso nella del 20.2.23 al fine di valutare l’opportunità, per l’Azienda, di resistere nell’ambito del richiamato giudizio;
- VISTO** il verbale del n. 5/23 relativo alla suddetta seduta del 20.2.23 all’esito della quale il CVS: *“ preso atto di quanto rappresentato dal dott. (omissis) – intervenuto alla seduta odierna in qualità di esperto della materia – il quale ha evidenziato che:*
- 1)*l’indicazione posta dai sanitari dell’AO SGA all’intervento di colecistectomia laparoscopica è stata corretta, atteso che la colecistectomia laparoscopica si è affermata da anni come tecnica terapeutica standard per la gestione della colelitiasi;*
 - 2)*rispetto all’intervento tradizionale (a cielo aperto), la laparoscopia comporta un più basso rischio di mortalità, soprattutto in pazienti, come il sig. (omissis), affetti da plurime e gravi comorbidità;*
 - 3)*nella fattispecie in esame, la mancata conversione dell’intervento da laparoscopico a laparotomico non ha rappresentato, contrariamente a quanto evidenziato da controparte, un errore tecnico, atteso che in un paziente con le riportate importanti comorbidità detta trasformazione può comportare l’insorgenza di gravi complicanze;*
- rilevato come, alla luce di tali considerazioni, nonché di un’approfondita disamina di tutti gli atti relativi al caso de quo, l’intervento di colecistectomia laparoscopica al quale fu sottoposto il paziente, tenuto conto delle gravi patologie da cui era affetto il paziente (cardiopatìa ischemica e precisamente un infarto miocardico subito nel 2012 e trattato con angioplastica e stent medicato, oltre a pregresse epatiti tipo A e tipo B), è da ritenersi annoverabile tra quelli implicanti la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà ai sensi dell’art. 2236 c.c. (secondo cui “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”), con la conseguenza che non sussiste la responsabilità del medico, in assenza di condotte improntate a colpa grave, ed in presenza, come nel caso in esame, di problemi tecnici di particolare difficoltà;*
- alla luce di tutto quanto sopra esposto, ritiene opportuno proporre alla Direzione Aziendale di resistere nel giudizio per ATP ex art. 696 bis cpc promosso dal sig. (omissis) nei confronti dell’Azienda Ospedaliera”;*
- RITENUTO** opportuno, pertanto, resistere nell’ambito del richiamato giudizio n. 3314/23 R.G. per A.T.P. ex art. 696 bis c.p.c. e art. 8, l. 8.3.17 n. 24 innanzi al Tribunale civile di Roma;
- CONSIDERATO** che dal 1° gennaio 2012 l’Azienda Ospedaliera, in assenza di copertura assicurativa, è in c.d. regime di “autoassicurazione del rischio”;

VISTA la deliberazione n. 210/DG del 25.3.15 con la quale, stante l'assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale in via fiduciaria di professionisti esterni già annoverati nell'elenco aziendale;

RITENUTO opportuno, nel rispetto del criterio di rotazione degli incarichi nel medesimo settore di afferenza, conferire l'incarico per la difesa dell'Azienda all'avv. Isabella Aquino, legale regolarmente iscritto all'albo aziendale;

CONSIDERATO che:

- la U.O.S.D. ha concordato col predetto legale il preventivo relativo al compenso per l'espletanda attività defensionale, applicando i parametri forensi ex D.M. n. 147/2022, con esenzione dell'I.V.A. per avere l'avv. Aquino aderito al regime agevolato, ridotto del 50% in un'ottica generale di contenimento della spesa pubblica;
- al suddetto Legale viene rilasciata procura alla lite con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il Suo studio sito in Roma, Via Domenico Millelire, n. 47;

TENUTO CONTO

che:

- l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi € **2.058,02** (€ 1.720,75 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4%), trova riferimento sul conto patrimoniale n. **202020101** "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" per € **2.058,02** sull'esercizio 2023, Aut. n. 16 sub-aut. n. 44;
- gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- secondo quanto stabilito dal Comitato Valutazione Sinistri nella seduta del 20.2.23, la costituzione dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni - Addolorata nell'ambito del giudizio n. 3314/23 R.G. per A.T.P. ex art. 696 bis c.p.c. e art. 8, l. 8.3.17 n. 24 innanzi al Tribunale civile di Roma promosso da un paziente nei confronti dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata;
- di conferire l'incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda all'avv. Isabella Aquino mediante il rilascio di apposita procura alle liti con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo Studio in Roma, via Domenico Millelire n. 47;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare, per l'affidamento al suddetto avvocato sino all'eventuale fase decisoria, nella somma complessiva di **€ 2.058,02** (€ 1.720,75 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4%);

L'onere lordo di **€ 2.058,02** è gravante sul conto patrimoniale **202020101**, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" sull'esercizio 2023, Aut. n. 16 sub-aut. n. 44;

Gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- IN VIRTU'** dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25.2.2021;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso
a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio;

DELIBERA

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposto;

- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 6 pagine, compreso il frontespizio.